DISPOSIZIONI URGENTI DI CORREZIONE A RECENTI NORME IN MATERIA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI E MISURE FINANZIARIE RELATIVE AD ENTI TERRITORIALI

Art. 3

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia Romagna» sono soppresse.

Versione in vigore dal 12 novembre 2014, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-di-correzione-a-recenti-norme-in-materia-di/art-3-disposizioni-in-materia-di-acquisizione-di-lavori-beni-e-servizi-da/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it